

Legge 23 giugno 1891 (BLI n.79)

sull'introduzione delle imposte di consumo erariali in Trieste e suo territorio

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXVI - Dispensata e spedita li 24 giugno 1891 - Nro. 76)

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

Le disposizioni legali sulle imposte di consumo generali sopra i liquidi spiritosi distillati, lo zucchero e l'olio minerale, saranno introdotte nel territorio finora estradoganale di Trieste, e quelle sull'imposta di consumo sopra la birra nell'intero territorio di Trieste.

§ 2.

Nel territorio della città di Trieste, dichiarato chiuso dalla legge sul dazio consumo dell'anno 1829 in quanto concerne l'esazione del dazio consumo verranno incorporati:

1. Rojano, Scorcola, Chiadino, Chiarbola superiore, S. Maria Maddalena superiore e Servola;
2. Quelle parti dei comuni censuari, e cioè: di Gretta, Opičina, Cologna, Guardiella, Padrig, Longera, Rozzol e di S. Maria Maddalena inferiore, i quali vengono a giacere entro della linea del dazio consumo da stabilirsi in via di ordinanza. Il corso di questa linea non dovrà andare attraverso di edifici, cortili, né di orti contornati da siepe permanente.

§ 3.

Nel territorio, dichiarato in virtù del § 2 soggetto al dazio consumo murato, gli articoli indicati nell'allegata tariffa, di cui tutte le determinazioni formano parte integrante della presente legge, saranno da daziarsi a misura dei dazi della tariffa all'atto dell'importazione, rispettivamente della produzione o del macello. Nell'importo dei dazi di questa tariffa, la quale subentra in luogo della tariffa del dazio consumo murato per la città di Trieste dell'anno 1829, è compresa l'attuale addizionale straordinaria del 20 per cento al dazio consumo murato e quella all'importo dell'addizionale all'imposta sulla birra. Nel primo anno dopo dell'attivazione della legge saranno da pagarsi soltanto 75 per cento, nel secondo 80 per cento, nel terzo 85 per cento, nel quarto 90 per cento, nel quinto anno soltanto 95 per cento dell'importo del dazio consumo, stabilito per l'unità. Appena dopo decorso il quinto anno saranno da pagarsi gl'interi importi dei dazi di consumo stabiliti per le unità. Dietro di ciò dovrà pure regolarsi la restituzione. Le più dettagliate disposizioni saranno da emanarsi in via d'ordinanza.

§ 4.

Lungo la linea del dazio consumo (§ 2), e cioè dalla parte interna della medesima, l'autorità di finanza con considerazione dei rapporti locali stabilirà un territorio di controlleria, la di cui larghezza, misurata dalla linea del dazio consumo in nessun punto dovrà sorpassare la distanza di un chilometro.

Entro questo territorio, i trasporti degli articoli nominati nella tariffa (§ 3) e soggetti al dazio consumo, e diretti verso l'interno territorio soggetto al dazio consumo murato, dovranno esser muniti delle bollette sul dazio consumo pagato e saranno le medesime da presentarsi dietro richiesta ogni volta agli organi della finanza, oppure dell'articolo soggetto, ma non coperto da bolletta del dazio consumo, sarà da comprovarsi l'eseguito suo acquisto entro della linea del dazio consumo.

Gli organi della finanza sono autorizzati di visitare ogni trasporto effettuato attraverso della linea del dazio consumo sopra un punto proibito per l'ingresso degli articoli soggetti al dazio consumo.

Gli organi di finanza sono inoltre autorizzati di scorrere la linea del dazio consumo anche su quei tratti, ove dessa non coincide con vie o sentieri, lasciati al pubblico uso. Per il comprovato danno da ciò eventualmente cagionato, presterà indennità l'erario.

§ 5.

Gli articoli nominati nella tariffa allegata (§ 3), che al momento dell'attivazione della presente legge si troveranno depositate (presenti) nel territorio dichiarato in virtù del § 2 soggetto al dazio consumo murato, soggiaciono al pagamento del detto dazio, e cioè il vino nella misura, per la quale il dazio consumo della tariffa (§ 3) eccede due terzi della presente imposta comunale, gli altri articoli nella misura del dazio consumo portato dalla tariffa.

Esenti dal pagamento di questo dazio consumo sono:

1. Le quantità di birra in deposito ed il numero del bestiame dei Nri. della tariffa 4, 5 e 6, i quali siano già aggravati dalle presenti imposte comunali.
2. La carne fresca indicata dal Nro. della tariffa 7, lit. a) e b).
3. Vino sino alla quantità di un ettolitro presso ogni esercente e presso il capo di ogni altra economia domestica.
4. Le quantità in deposito degli articoli dei Nri. della tariffa 2, 7 lit. c) e d), 8, 9, 10 e 11, indi salsicce e carne conservata (Nro. della tariffa 7, lit. a), presso ogni esercente e presso il capo di ogni altra economia domestica, in

quanto, e cioè riguardo ad ogni singolo articolo, il dazio consumo murato, giusta la tariffa, non eccede l'importo di 4 fiorini.

Qualunque persona, la quale al momento dell'attivazione della presente legge, entro il territorio soggetto al dazio consumo murato possiede o per altra persona tiene in deposito del vino in quantità eccedente 1 ettolitro, o della birra o del bestiame dei Nri, della tariffa 4, lit. c), 5 e 6, oppure possiede o per altra persona tiene in deposito degli articoli accennati nei Nri. della tariffa 2, 7, lit. c) e d), indi 8 inclusivamente 11 e delle salsicce o della carne conservata (Nro. della tariffa 7, lit. a) in quantità eccedente la misura lasciata esente dal pagamento del dazio consumo, - sarà obbligata, nel primo giorno dell'attivazione di questa legge, di dichiarare in iscritto all'organo di finanza a ciò destinato, tanto il numero dei capi e la specie del bestiame, rispettivamente la quantità in deposito degli altri suaccennati articoli, quanto i locali nei quali si trovano gli uni e gli altri, e sarà obbligata di pagare, detrattane la parte lasciata esente dal dazio consumo, l'imposta suppletoria per ciò risultante.

Se la quantità del vino in deposito di una parte, alla quale non fu concesso un deposito franco, eccede i 200 ettoltri, - gli sarà concesso verso osservazione delle condizioni e misure di controlleria necessaria a tutela dell'erario di pagare l'imposta suppletoria, detrattane l'importo risultante per 1 ettolitro, soltanto per quella parte della quantità in deposito, la quale entro il periodo di tre anni, calcolando dal momento dell'attivazione di questa legge, non sarà né esportata oltre la linea del dazio consumo murato, né entro della medesima depositata in un deposito franco per vini per l'ulteriore trattamento relativo al dazio consumo murato, e cioè, sarà da pagarsi la imposta a misura del diminuito di questa parte della quantità in deposito, rispettivamente del rimanente finale della medesima, rilevato periodicamente entro l'accennato triennio.

Resta libero alle parti di produrre la prescritta dichiarazione in iscritto all'organo di finanza già prima, cioè in uno dei tre giorni antecedenti al momento dell'attivazione di questa legge.

Durante i primi trenta giorni dall'attivazione di questa legge gli organi di finanza avranno il diritto di fare perquisizioni nei locali di deposito, all'uopo di constatare il numero del bestiame, rispettivamente le quantità in deposito.

Riguardo al numero di tale bestiame e le quantità eccedenti la misura lasciata esente dall'imposta, le parti però sono obbligate di legittimare l'acquisto o di comprovare essersi fatta la dichiarazione, rispettivamente aversi pagato il dazio consumo.

Qualora la dichiarazione, prescritta giusta il sopra esposto, venga del tutto tralasciata, o trattandosi del bestiame dei Nri. della tariffa 4, 5, 6, 8, 9 e 11 venga indicato il numero dei capi minore, oppure rispetto alla misura del dazio della tariffa, indicata la specie minore, oppure qualora riguardo agli articoli dei Nri. della tariffa 1, 2, 3, 7 lit. c) e d), 10, indi riguardo a salsicce e carne conservata (Nro. della tariffa 7, a), la dichiarazione delle quantità in deposito venga fatta falsamente, di modo che l'importo del dazio consumo suppletorio risultante giusta la dichiarazione per queste quantità sia minore per più del 10% di quello, che risulta per la quantità reale in deposito degli articoli in ultima accennati, - sarà nei casi, nei quali mancasse l'intento di sottrarre il dazio di consumo, da infliggersi una multa d'ordine di 2 sino a 100 fiorini, negli altri casi però la pena stabilita per grave contravvenzione di finanza.

La multa d'ordine o la eguale pena stabilita per grave contravvenzione di finanza, sarà da infliggersi, quando in riguardo agli articoli, soggetti al dazio consumo dietro il numero dei capi, oppure riguardo alla quantità in deposito, eccedente la quantità esentata dall'obbligo della dichiarazione, non venga affatto o non completamente corrisposto all'obbligo di comprovare l'acquisto o il pagamento del dazio consumo.

Nella commisurazione della pena nel caso della grave contravvenzione di finanza dell'omessa o non sufficiente legittimazione dell'acquisto o del pagamento del dazio consumo, verrà preso per base l'importo del dazio consumo, che risulta per il numero dei capi del bestiame, rispettivamente per gli articoli, per i quali non venne soddisfatto all'obbligo della legittimazione.

§ 6.

In quella parte del territorio di Trieste la quale viene a stare fuori della linea del dazio consumo (§ 2), sarà da pagarsi il dazio consumo sulla carne, indi sul vino, mosto di uva e mosto di frutta (sidro), giusta le determinazioni legali, le quali riguardo a quest'imposta nel rimanente territorio dello Stato sono in vigore per i luoghi non dichiarati chiusi per l'esazione del dazio consumo.

§ 7.

La presente legge entra in vigore col 1. luglio 1891.

§ 8.

Dell'esecuzione di questa legge è incaricato il Mio Ministro delle finanze.
Fiume, li 23 giugno 1891.

*Francesco Giuseppe.
Taaffe. - Steinbach,*

Tariffa del dazio consumo murato.

Numero della tariffa	Denominazione dell'articolo soggetto al dazio consumo	Dato regolatore	Importo del dazio consumo in ragione di unità	
			fior.	s.
1	a) Vino in { botti	1 ettolitro	4	.
	{ bottiglie	8	.
	b) Uva pigiata e mosto di uva	3	.
	c) Uva in grappoli	100 chilog.	1	50
	<p>Annotatione 1. Il vino artificiale e mezzo-vino fabbricato entro della linea del dazio consumo soggiace all'imposta giusta la legge 30 marzo 1882 (B. L. I. Nro. 45 ex 1882).</p> <p>Annotatione 2. Anche il vino fabbricato entro della linea del dazio consumo dall'uva in grappoli delle vigne situate entro della detta linea è soggetto al dazio consumo di fi. 4 per ettolitro, il mosto di uva destinato all'immediato consumo, al dazio consumo di fi. 3 per ettolitro. Per questo vino e mosto d'uva, in quanto che verrà esportato oltre la linea del dazio consumo, non sarà da pagarsi il dazio consumo. L'ordinamento del modo di imporre questo dazio avverrà in via d'ordinanza, avuto il possibile riguardo alle condizioni dei vignajuoli.</p> <p>Annotatione 3. Alle persone, le quali esercitano il commercio di vino entro della linea del dazio consumo in considerevole estensione, si accorderanno depositi franchi per il vino verso osservazione delle condizioni e misure di controlleria necessarie a tutela dell'erario.</p>			
2	Mosto di frutta (sidro)	1 ettolitro	1	.
3	<p>Birra nell'importazione nel territorio soggetto al dazio consumo .</p> <p>Annotatione. Per la fabbricazione nel territorio soggetto al dazio consumo sarà da pagarsi l'imposta generale sulla birra giusta le norme speciali vigenti in proposito, ed inoltre come importo addizionale all'imposta sulla birra per ettolitro mosto di birra 95 soldi</p> <p>Nell'importazione della birra fabbricata nel territorio soggetto al dazio consumo murato, quando la spedizione abbraccia almeno $\frac{1}{2}$ ettolitro, si presterà la restituzione di questo importo addizionale con 1 fiorino per ogni ettolitro di birra. Nell'esportazione di birra in bottiglie si accorderà la restituzione per spedizioni di $\frac{1}{2}$ ettolitro in su, senza riguardo alla provenienza, anche quando la spedizione consistesse di più colli, purchè questi siano dello stesso mittente.</p>	1 ettolitro	1	.

(Tariffa del dazio consumo murato) 1

N. della tariffa	Denominazione dell'articolo soggetto al dazio consumo	Dato regolatore	Importo del dazio consumo in ragione di unità	
			fior.	a.
	<p>a) Bestiame bovino oltre 400 chilogrammi di peso vivo . . .</p> <p>b) Bestiame bovino fino 400 chilogrammi di peso vivo . . .</p> <p>c) Bestiame bovino fino 120 chilogrammi di peso vivo, oppure 100 chilogrammi macellato (vale a dire vitelli inclusivamente della pelle)</p> <p>Appotazione. Bestiame bovino vivo sotto a) e b) è soggetto al dazio consumo all'atto della macellazione, ma non nell'importazione. L'ordinamento del modo di imporre questo dazio consumo seguirà in via d'ordinanza.</p>	<p>ciascuno</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>7</p> <p>3</p> <p>1</p>	<p>.</p> <p>50</p> <p>30</p>
5	<p>a) Agnelli e capretti oltre 12 chilogrammi vivi, o oltre 10 chilogrammi macellati, indi pecore, montoni, castrati, capre, becchi</p> <p>b) Agnelli e capretti fino 12 chilogrammi di peso vivo o fino 10 chilogrammi macellati</p>	<p>ciascuno</p> <p>"</p>	<p>.</p> <p>.</p>	<p>50</p> <p>30</p>
6	<p>Majali:</p> <p>a) Porchetti da latte fino 10 chilogrammi di peso vivo o fino 8 chilogrammi macellati</p> <p>b) Majali oltre i 10 chilogrammi fino 35 chilogrammi di peso vivo, o oltre 8 fino 25 chilogrammi macellati</p> <p>c) Majali oltre 35 chilogrammi di peso vivo o 25 chilogrammi macellati</p>	<p>ciascuno</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>—</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>50</p> <p>.</p> <p>.</p>
7	<p>a) Carne fresca ed altre parti fresche di bestiame bovino del Nro. della tariffa 4 a e b, indi del bestiame del Nro. della tariffa 5a e b, adatte all'alimento umano, in quanto tale carne o tali parti siano permesse nell'importazione, salsicce e carne conservata</p> <p>b) Carne fresca ed altre parti fresche di vitelli (Nro. della tariffa 4, lit. c) indi di majali adatte all'alimento umano, in quanto l'importazione di tale carne e tale parti sia permessa, eccettuato il lardo e grasso, staccati dalla carne . . .</p> <p>c) Carne salata od affumicata</p> <p>d) Salami, lingue salate o affumicate</p>	<p>100 chilog.</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>50</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>

(Tariffa del dazio consumo murato) 2

Numero della tariffa	Denominazione dell'articolo soggetto al dazio consumo	Dato regolatore	Importo del dazio consumo in ragione di unità	
			fior.	s.
8	a) Capponi, indi oche nei mesi di marzo fino inclusivamente giugno	ciascuno	25
	b) Oche dal principio di luglio fino alla fine di febbraio dindi e anitre	"	15
	c) Polli e colombi	"	4
9	Selvaggiume:			
	a) Cervi	ciascuno	3	50
	b) Cinghiali oltre 17 chilogrammi e daini	"	3	.
	c) Cinghiali fino a 17 chilogrammi, capriuoli, camosci	"	1	50
	d) Lepri	"	15
10	Selvaggiume tagliato;			
	a) Carne di cervo	100 chilog.	4	.
	b) Ogni altro selvaggiume tagliato	"	6	.
11	Selvaggiume volatile:			
	a) Fagiani, galli di montagna, francolini	ciascuno	40
	b) Gallinelle, oche selvatiche, ottarde, beccacce, anitre selvatiche, eccettuati i smerghetti	"	20
	c) Pernici, pernici bianche, cotorni, beccaccini (beccanelle)	"	10
	d) Gallinelle d'acqua (sciabiche), smerghetti, colombe selvatiche	"	5
	e) Tordelle, quaglie ed altri piccoli uccelli mangiabili	"	2
<p>Annotazione. Esente dal dazio consumo restano nell'importazione: Uva in grappoli fino a 3 chilogrammi, quando non sia destinata alla fabbricazione del vino, indi altri articoli soggetti al dazio consumo però in quantità si minima che la competenza inclusivamente all'addizionale comunale non ecceda l'importo di 3 soldi. Nel caso d'abuso potrà revocarsi questa facilitazione per un determinato tempo, riguardo a singole persone o determinati tratti e punti della linea del dazio consumo.</p>				

(Tariffa del dazio consumo murato) 3